

Calamità pubbliche - calamità naturali - Contributo in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità - D.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. in l. n. 31 del 1991 - Revoca - Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 per la restituzione - Opposizione - Previa impugnazione del provvedimento di revoca - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della proposizione di opposizione all'ingiunzione emessa dalla p.a., ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, per la restituzione delle somme pagate a titolo di contributo per i danni cagionati dalla siccità, in base all'art. 10 del d.l. n. 367 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 1991, non è necessaria la previa impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca su cui quella ingiunzione si fonda, posto che, avendo la lite ad oggetto l'esistenza (o meno) d'un diritto soggettivo di credito, spetta al giudice dell'opposizione accertare la fondatezza della pretesa e, se del caso, disapplicare il provvedimento amministrativo di revoca dell'ordine di pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28301 del 09/10/2023 (Rv. 669013 - 01)